



Atto TOB4L7

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AX Amministrativo Ecologia

U.O. 0034 Staff

Ufficio T999 Segreteria

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Unica Ambientale

N. Reg. Decr. 351/2021 Data 2/11/2021

N. Protocollo 63662/2021 1

Oggetto: Rigato Serizi s.r.l.- via San Michele, 71/F

Casale sul Sile. Autorizzazione Unica Ambientale

D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 24/09/2021 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta Rigato Servizi SRL (P.IVA 04663870279), con sede legale in via Delle Macchine 13, Marghera (VE) - e impianto in via San Michele, 71/F - Casale sul Sile - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per subentro nell'attività della ditta Rigato Srl in seguito ad affitto di ramo d'azienda e chiede la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Rigato Srl è stata adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n. 265/2016 in data 05/07/2016,



modificato con decreto n. 139/2017 del 30/03/2017

relativamente a recupero di rifiuti non pericolosi in

procedura semplificata artt. 241-216 D.Lgs. n.152/2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, in materia di

garanzie finanziarie;

CONSIDERATO che per il proseguimento dell'attività di

recupero di rifiuti va presentata, a favore della Provincia

competente, una nuova polizza fideiussoria, bancaria o

assicurativa, con il costo unitario di 0,02 €/kg;

ATTESO che la mancata presentazione delle garanzie

richieste non consente il prosieguo dell'attività;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria

condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006 e il D.P.R.

n.59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di

Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica

Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività

svolta dalla ditta Rigato Servizi SRL nell'impianto sito in

via San Michele, 71/F - Casale sul Sile, relativamente a:

-recupero di rifiuti non pericolosi in procedura



semplificata artt. 241-216 D.Lgs. n.152/2006.

ART. 2 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna i decreti n. 265/2016 e 139/2017, che vengono revocati.

Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n.59/2013, la scadenza fissata dal decreto n. 265/2016.

Pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 13/07/2031 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R n. 59/2013.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento la ditta deve presentare alla scrivente Amministrazione una polizza fideiussoria nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, per l'avvenuto subentro della gestione dell'impianto.

ART. 5 - L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nei casi in cui non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e/o non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto. Il contratto di locazione (area e/o ramo d'azienda) rinnovato o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto



vigente.

ART. 6 - La ditta Rigato Servizi SRL è tenuta, qualora venisse meno la disponibilità del ramo d'azienda, a rimuovere dall'impianto, inviandoli ad idoneo destino, tutti i rifiuti ricevuti e ancora non trattati e i rifiuti prodotti. Tale rimozione deve avvenire prima della decadenza dei titoli autorizzativi.

ART. 7 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1.

ART. 8 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 9 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 10 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Casale sul Sile perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

Dott. Simone Busoni

ALLEGATO TECNICO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006.

La Ditta RIGATO SERVIZI S.R.L., con sede legale in via Delle Macchine, 13 Venezia (loc. Marghera) e sede attività di recupero in Via San Michele, 71/F, in Comune di Casale sul Sile (TV), è iscritta al n° 1679/2021 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998:

Tipologia: 1.1

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 2.1

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 50 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 10 t

Tipologia: 3.1

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 400 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 20 t

Tipologia: 3.2

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 200 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 20 t

Tipologia: 3.11

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 5 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 2 t

Tipologia: 5.3

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 20 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 10 t

Tipologia: 5.8

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 4 t

Tipologia: 5.9

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 4 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 2 t

Tipologia: 5.16

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 2 t

Tipologia: 5.19

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 300 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 15 t

Tipologia: 6.1

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 100 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 6.2

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 40 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 6.4

✓ attività di sola messa in riserva (R13)

✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 25 t

✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 10 t

Tipologia: 8.4

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 18 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 3 t

Tipologia: 8.5

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 18 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 3 t

Tipologia: 9.1

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 30 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Tipologia: 13.20

- ✓ attività di sola messa in riserva (R13)
- ✓ quantità massima annua di rifiuti ritirabili: 60 t
- ✓ quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto: 5 t

Quantità massima annua totale di rifiuti ritirati presso l'impianto: 1.550 t

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R13 per il successivo recupero in altro impianto: 126 t

Gestione dello stabilimento

L'efficacia dell'autorizzazione alla ricezione e allo stoccaggio di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel D.M. 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del D.M. 05/02/1998.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998.

In ottemperanza alla normativa in materia di sorveglianza radiometrica dei rottami e altri materiali metallici di risulta (D.Lgs. n. 230/1995 e ss.mm.ii.), la ditta deve provvedere a:

- effettuare la sorveglianza radiometrica dei materiali, tramite attrezzature fornite di certificato di taratura (art. 157, comma 1 e art. 107, comma 1);
- incaricare per i controlli un Esperto Qualificato di II o III grado (art. 157, comma 2).

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.Lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione incendi.